



29737-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da
Sergio Di Paola - Presidente - sent. n. 1028
Pierluigi Cianfrocca - Relatore - CC - 22/6/2022
Massimo Perrotti Reg. Gen. n. 7962/2022
Marzia Minutillo Turtur
Emanuele Cersosimo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di

(omissis) , nato a (omissis)

(omissis) . nata a (omissis)

entrambi anche qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori (omissis) e (omissis) ,

contro l'ordinanza del Tribunale di Campobasso del 15.2.2022;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;

letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15.2.2022 il Tribunale di Campobasso ha respinto la richiesta di riesame proposta da (omissis) e (omissis) , anche quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori, contro il provvedimento del GIP che, avendo ravvisato a carico del primo gravi indizi di colpevolezza per i reati di associazione a delinquere, truffa aggravata, emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento o distruzione di scritture contabili, aveva applicato al predetto la misura cautelare dell'obbligo di dimora e disposto il sequestro preventivo di beni nella sua disponibilità;

2. ricorrono per cassazione (omissis) e (omissis) lamentando tramite il difensore:

2.1 violazione di legge per inosservanza dell'art. 309 comma 6 e 324 comma 4 cod. proc. pen., 23bis DL 137 del 2020: rilevano che il Tribunale del

Riesame aveva disposto procedersi ai sensi dell'art. 23bis del DL 137 del 2020 utilizzando un meccanismo procedurale non consentito per il giudizio di riesame dove, a differenza dell'appello, i motivi possono essere proposti anche in udienza dandosene conto a verbale;

2.2 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge con riferimento all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.: rileva che il Tribunale ha frettolosamente respinto l'appello depositando il provvedimento lo stesso giorno della decisione; rileva inoltre che il Tribunale ha fatto riferimento ad elementi (quali le competenze professionali, la estrema facilità di costituzione di società e la carenza di organico con riflessi negativi sui controlli) non dirimenti a fronte della qualifica del ^(omissis) di mero dipendente dello studio del ^(omissis) e dello stesso contenuto delle conversazioni che è stato sovradimensionato e travisato; sottolinea per altro verso la incensuratezza del ricorrente evidenziando il carattere generico degli indici adottati nel provvedimento a conforto della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari; aggiunge che il Tribunale ha fatto riferimento alle "difficoltà investigative" evocando perciò anche l'esigenza di cui alla lettera a) dell'art. 274 cod. proc. pen. non contemplata nella ordinanza impugnata; sottolinea ancora il dato temporale della risalenza nel tempo delle ultime condotte delittuose risalenti al gennaio del 2020 ed all'aprile del 2019 laddove anche le intercettazioni ivi menzionate risalgono al febbraio-aprile del 2019;

2.3 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità; violazione degli artt. 275 e 125 cod. proc. pen.: rileva come il Tribunale abbia ommesso di motivare sulla deduzione difensiva circa la adeguatezza e proporzionalità della misura adottata ed alla possibile sua sostituzione con altra meno afflittiva quale avrebbe potuto essere quella dell'obbligo di presentazione alla PG del tutto adeguata per un soggetto incensurato;

2.4 inosservanza dell'art. 321 cod. proc. pen. ed omessa motivazione sul "periculum in mora": richiama le SS.UU. del 2021 sull'obbligo di motivazione anche per il sequestro finalizzato alla confisca che impone la immediata revoca della misura di cui si discute non rilevando l'accenno contenuto nella ordinanza al suo carattere obbligatorio non sussistendo la prova della provenienza del denaro dall'illecito contestato;

2.5 violazione di legge con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. ed inosservanza degli artt. 192 e 292 cod. proc. pen.: rileva che con la documentazione allegata al ricorso per riesame si era dimostrato che le posizioni finanziarie attinte dal sequestro per Euro 124.325,02 sono tutte ascrivibili a soggetti estranei al reato ovvero alla moglie ed ai figli del ^(omissis); segnala che

nel caso di sequestro di beni intestati a terzi è necessario motivare sulla concreta ed effettiva loro disponibilità in capo all'autore del reato; sottolinea, inoltre, che nessuna indagine è intervenuta sulla effettiva provenienza delle somme rinvenute sui conti attinti dal sequestro e rileva la erroneità del riferimento operato nella ordinanza a conti diversi essendo notoria la incorporazione di Ubi (omissis) ;

2.6 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva che con il ricorso per riesame era stato dedotto che l'intera disponibilità finanziaria familiare è stata colpita dal sequestro con la conseguente impossibilità di far fronte alle esigenze della vita quotidiana; di qui, la necessità di limitare il sequestro nelle medesime forme del procedimento civile ovvero di sostituire il denaro con altri beni; segnala la contraddittorietà del provvedimento che da un lato ha sostenuto che i ricorrenti non avevano dimostrato di non avere redditi diversi per poi e nel contempo sottolineare che la (omissis) "non risulta avere redditi";

3. il PG ha trasmesso le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso; osserva, infatti, che la motivazione della ordinanza impugnata è a suo avviso immune da profili di illogicità su tutte le questioni oggetto dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato quanto alla misura personale ed inammissibile quanto alle censure articolate in ordine al sequestro.

1. Pregiudiziale, peraltro, è l'esame del primo motivo del ricorso in cui la difesa ha articolato una censura "in rito" lamentando violazione degli artt. 324 comma 4 cod. proc. pen. e 23bis comma 7 della legge 175 del 2020 per "violazione del diritto di difesa in ordine alla enunciazione di nuovi motivi davanti al giudice del riesame".

Segnala, infatti, che il Tribunale di Campobasso ha utilizzato il "modello" procedurale delineato dall'art. 23bis del DL 137 del 2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge 176 del 2020 e, in particolare, facendo ricorso al meccanismo introdotto dal legislatore per la celebrazione, nel periodo della pandemia, dei procedimenti penali di appello e che, ai sensi del comma 7 di quella norma, è applicabile anche ai procedimenti di cui all'art. 310 cod. proc. pen. (e, pertanto, a quelli di cui all'art. 322bis cod. proc. pen.) ma, ha osservato, non già a quelli di riesame disciplinati infatti dall'art. 309 cod. proc. pen. quanto alle misure personali e dall'art. 324 cod. proc. pen. quanto alle misure di natura reale.

Segnatamente, la difesa osserva che la limitazione espressamente stabilita per il processo "scritto" ai procedimenti di appello cautelare si spiega con il fatto che il riesame, a differenza dell'appello, può essere proposto senza contestuale enunciazione dei motivi che, infatti, possono ben essere articolati in sede di udienza dandosene atto nel verbale.

Di qui, dunque, la violazione del diritto di difesa conseguente alla scelta di un errato modello procedimentale atteso che in tal modo "... è stato precluso il diritto di enunciare motivi nuovi e produrre ulteriori e rilevanti documenti attestanti, ad esempio, il regime di separazione dei beni o la provenienza del denaro da ulteriori fonti lecite ..." (cfr., pag. 3 del ricorso).

Il rilievo, pur in astratto non peregrino, non può tuttavia condurre alla nullità del provvedimento impugnato essendo sufficiente rilevare come, nel caso in esame, il ricorso per riesame era stato formulato in maniera assolutamente completa con la articolazione di motivi specifici sia in ordine alla misura personale che a quella reale; in ogni caso, il modello procedimentale delineato dall'art. 23bis cod. proc. pen. avrebbe in primo luogo consentito al ricorrente o al difensore di avanzare, nel termine utile, richiesta di discussione orale e, in ogni caso, non impediva affatto di proporre al Tribunale nuove censure ed anche di produrre nuovi documenti, cosa che il ricorrente nemmeno deduce di aver fatto o tentato di fare.

Ne consegue il carattere del tutto "astratto" e "teorico" del rilievo difensivo e la assenza di elementi idonei a dare concretezza alla lamentata lesione del diritto di difesa e, pertanto, a configurare un effettivo interesse a dedurre il vizio che, d'altro canto, rappresenta pur sempre un indispensabile presupposto di ammissibilità per qualsiasi impugnazione (cfr., ad esempio, Sez. 2, Sentenza n. 39333 del 05/07/2016, Annunziata ed altro, Rv. 268244 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 15843 del 26/02/2019, T., Rv. 275542 - 01).

2. Non è inutile, per meglio valutare le doglianze difensive, un brevissimo cenno alla vicenda rilevando che, secondo i giudici della cautela, le indagini svolte avevano consentito di appurare che il (omissis), dipendente del (omissis), quest'ultimo di professione consulente del lavoro, insieme a Franco Ciccarella aveva creato una inesistente società, la (omissis) srl, che era in realtà uno "schermo" attraverso il quale denunciare all'INPS rapporti lavorativi del pari inesistenti e frodare all'ente le corrispondenti indennità di disoccupazione; lo stesso schema operativo, ha segnalato l'ordinanza, era stato utilizzato anche con la (omissis) srl e la (omissis) srl; insieme a tale (omissis), con la società (omissis) srl.

Di qui la contestazione (in via provvisoria) del delitto di associazione a delinquere, truffa aggravata e connessi reati tributari.

2. Tanto premesso, ritiene il collegio che il provvedimento impugnato abbia motivato in maniera ^{apparente} ~~inadeguata~~ sulla esistenza delle ravvisate esigenze cautelari.

Il Tribunale, infatti, ha richiamato il ruolo "centrale" del ^(omissis) ("... essendo addetto alla compilazione dei moduli per la dichiarazione di ingaggio lavorativo ...") nelle truffe architettate ai danni dell'INPS a partire quantomeno dal 2015: dopo aver accennato alle difficoltà investigative e ricostruttive della vicenda ed alla intercettazioni telefoniche che avevano documentato la ricerca di "... soluzioni inquinanti alternative ...", i giudici del riesame hanno fatto presente che le ravvisate esigenze cautelari dovevano ritenersi anche attuali e concrete evocando, a tal proposito, "... l'estrema facilità con cui è possibile tutt'oggi costituire società fittizie con capitale sostanzialmente nullo o irrisorio ... e con la complicità di soggetti marginali disoccupati (allo stremo, anche per la crisi economica ingenerata dalla pandemia) ..." e così "... indurre in inganno gli uffici pubblici delegati ... ovvero eludere controlli ispettivi notoriamente scarsi ed episodici vista la carenza di sufficiente personale amministrativo" (cfr., pag. 3 della ordinanza).

Il Tribunale, come detto, ha accennato anche alle "... difficoltà investigative e ricostruttive ..." e, perciò, unitamente alle intercettazioni, evocate esigenze di tutela della genuinità della prova; siffatto riferimento, è utile chiarirlo, peraltro, non era precluso al Tribunale poiché in materia di impugnazioni contro provvedimenti "de libertate", il Tribunale della Libertà, investito in sede di riesame o di appello del tema relativo alla insussistenza delle esigenze cautelari ritenute nella ordinanza, ha il potere di confermare la misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione (cfr., in tal senso, Sez. 1 - , Sentenza n. 28525 del 08/09/2020, Signore Andrea, Rv. 279643 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 26458 del 12/03/2014, Riva ed altro, Rv. 259976 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 43014 del 11/10/2005, Saccomanno, Rv. 232707 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 4446 del 05/12/2006, Semeraro, Rv. 235687 - 01).

E, tuttavia, si è anche chiarito che il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'art. 274 lett. a) cod. proc. pen., deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'"id quod plerumque accidit", che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 29477 del

23/03/2017, PM in proc. Di Giorgi ed altro, Rv. 270561 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 1460 del 19/04/1995, Papa, Rv. 202984 – 01) dovendosi prendere atto dell'assoluta genericità della considerazione contenuta nella ordinanza impugnata laddove anche le conversazioni intercettate risalgono tutte alla prima metà del 2019.

Altrettanto generica e congetturale è tuttavia anche la prognosi di reiterazione che, come si è visto, è stata fondata sulla "facilità" con cui possono essere costituite società "farlocche" reperendo quali "teste di legno" soggetti in disperate condizioni economiche e confidando sulle "notorie" carenze degli organici degli uffici deputati ai controlli; si tratta di affermazioni del tutto slegate dall'esame della vicenda specifica e, in definitiva, inidonee a fondare un giudizio di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari da fronteggiare attraverso il ricorso alla misura personale in atto.

E' consolidato l'orientamento, condiviso dal collegio, secondo cui la motivazione autonoma circa il requisito della "attualità" del "periculum", la cui necessità è stata introdotta nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la individuazione di una specifica (e prossima) occasione per delinquere, ma deve comunque risolversi in una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (cfr., Cass. Pen., 14.12.2016 n. 11.511, Verga; Cass. Pen., 2, 19.10.2016 n. 47.619, Esposito, nella quale si è chiarito che l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - ancorché non specificamente individuata né, tanto meno, imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata, aggiungendo che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice; conf., ancora, Cass. Pen., 2, 13.9.2016 n. 44.946, Draghici e Cass. Pen., 5, 3.5.2017 n. 33.004, Cimieri).

Si impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata quanto alla misura personale adottata nei confronti del ^(omissis) con rinvio al Tribunale di Campobasso per nuovo esame.

3. Il ricorso, come anticipato, è invece inammissibile quanto alla misura reale nei cui confronti i ricorrenti non hanno articolato censure sul "fumus" ma

esclusivamente sui presupposti applicativi (quanto, in particolare, alla sostanziale "riferibilità" al ^(omissis) dei conti e delle attività attinte dalla misura cautelare adottata dal GIP di Campobasso ed alla motivazione in ordine al requisito del "periculum").

Partendo da quest'ultimo profilo, è appena il caso di richiamare il principio, da ultimo autorevolmente ribadito dalle SS.UU. che, con sentenza del 24.6.2021 (dep. in data 11.10.2021) hanno ormai chiarito che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la sia pur concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (cfr., Sez. U - , Sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade Gabriella Maria, Rv. 281848 - 01, principio affermato dalle SS.UU. in una fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato).

Se non ché, nel caso che ci occupa, va rilevato che il Tribunale ha evidenziato come già il GIP avesse avuto cura di motivare sul "periculum" facendo riferimento alla natura di quanto attinto dal sequestro e consistente in denaro liquido "... che gli indagati ben potrebbero spendere integralmente ..." di modo che, hanno osservato i giudici del riesame, che "... soltanto segregando il denaro dai suoi detentori ... è possibile evitare che esso, data la sua intrinseca fungibilità e volatilità, venga occultato, disperso o dissipato nelle more del processo, frustrando così la finalità ablativa propria del sequestro" (cfr., pag. 3 della ordinanza in verifica).

Quanto, poi, al rilievo circa la mancanza di prova della provenienza del denaro dagli illeciti del ^(omissis), è sufficiente rilevare come il Tribunale abbia correttamente richiamato il pure recente arresto delle SS.UU. di questa Corte in cui si è chiarito che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione

l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (cfr., Sez. U, Sentenza n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037 - 01).

Quanto alla diretta "disponibilità" o "riferibilità", al (omissis), degli importi formalmente riferibili alla (omissis) (o al figlio minore dei coniugi), è sufficiente segnalare che per un verso il provvedimento impugnato ha dato conto del fatto che costei non è titolare di redditi propri (cfr., pag. 3 della ordinanza impugnata) e, per altro verso, di come il (omissis) avesse operato nel senso di intestare a lei i propri investimenti, all'uopo rivolgendosi a tale (omissis) alla ricerca di utili suggerimenti in tal senso (cfr., ivi).

Manifestamente infondato è, infine, il sesto motivo del ricorso poiché, come più volte è stato chiarito, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, il limite generale di pignorabilità, stabilito dall'art. 545 cod. proc. civ., rileva esclusivamente nel caso di emolumenti retributivi o pensionistici legittimamente appresi e non, invece, quando gli stessi costituiscano integralmente - seppur in base alla valutazione allo stato degli atti della fase cautelare - il provento del reato per cui si procede (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37394 del 05/11/2020, Pomaro Graziano, Rv. 280437 - 01, in cui questa stessa Sezione ha ribadito tale principio in una fattispecie in tema di truffa ai danni dell'Inps; conf., Sez. 6 - , Sentenza n. 8822 del 08/01/2020 Cc, Iannuzzo Angela, Rv. 278560 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 16055 del 02/10/2019, PMT Palermo, Rv. 279461 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 14606 del 14/03/2019, Di Franco Salvatore, Rv. 275386 - 01).

4. L'inammissibilità del ricorso della (omissis) comporta perciò la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.


P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di (omissis) limitatamente all'applicazione della misura cautelare personale e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Campobasso competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 cod. proc. pen.;

dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna (omissis) al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 22.6.2022

Il Consigliere estensore
Pierluigi Cianfrocca




DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 26 LUG. 2022



CANCELLIERE
Claudia Pignelli



Il Presidente
Sergio Di Paola

